



CONVENZIONE

TRA

La **FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI** (di seguito, Federazione), con sede in Roma, Via Palestro n. 75, Codice Fiscale n. 00640930582, legalmente rappresentata dal Cons. Guido Carpani nella sua qualità di Direttore Generale

E

ASSIMEDICI S.r.l. (di seguito, ASSIMEDICI), con sede in Milano, Viale di Porta Vercellina n. 20, Partita Iva e Codice Fiscale 07626850965, legalmente rappresentata dal Dr. Attilio Steffano nella sua qualità di Amministratore Delegato

PREMESSE

CONSIDERATO che la Federazione, ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, è un ente pubblico non economico in cui sono riuniti tutti gli Ordini territoriali, che assume la rappresentanza, a livello nazionale, della professione del farmacista presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione del farmacista;

CONSIDERATO che ASSIMEDICI è un broker assicurativo specializzato in Responsabilità Civile nel settore Sanitario, iscritto alla Sez. B del RUI n. B000401406 dal 12/12/2011;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24;

VISTO il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232 ed in particolare, l'articolo 3, comma 4;

VISTE le Linee guida per la sottoscrizione di convenzioni a titolo non oneroso, approvate con deliberazione del Comitato Centrale n. 92 del 2 luglio 2025;

VISTO l'avviso pubblico per la stipula di convenzioni assicurative per responsabilità professionale in favore degli iscritti all'Albo dei farmacisti, approvato con deliberazione del Comitato Centrale n. 93 del 2 luglio 2025 e pubblicato sul sito federale in data 9 luglio 2025;

CONSIDERATO che, in data 16 dicembre 2025, ASSIMEDICI ha presentato la manifestazione di interesse per la stipula di distinte polizze assicurative per l'attività professionale:

- a) una copertura assicurativa per i danni cagionati con colpa grave per il farmacista che presta la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017;
- b) una distinta copertura assicurativa per i danni cagionati con colpa lieve e con colpa grave per il farmacista, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017.

Sono quindi coperti i lavoratori in: farmacie aperte al pubblico, pubbliche o private, farmacie ospedaliere e nei servizi territoriali delle ASL, nel settore della ricerca o delle sperimentazioni cliniche, nell'ambito dell'industria farmaceutica, nelle parafarmacie, in regime di libera professione, nelle cooperative;

CONSIDERATA l'attività istruttoria compiuta dagli Uffici federali che hanno valutato le proposte assicurative pervenute da ASSIMEDICI relativamente alla formale sussistenza dei requisiti previsti dal citato avviso pubblico;

RILEVATO che ASSIMEDICI risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

RILEVATO che la proposta assicurativa di ASSIMEDICI presenta condizioni di indubbio vantaggio per i farmacisti;

CONSIDERATO, pertanto, che è volontà della Federazione procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232, alla stipula di una Convenzione con cui disciplinare gli aspetti operativi e le condizioni di maggiore favore che ASSIMEDICI potrà praticare ai farmacisti iscritti all'Albo con riferimento alla polizza assicurativa per l'attività professionale;

VISTO la delibera n. 146 del 17.12.2025, con la quale il Comitato Centrale ha dato mandato agli Uffici federali di procedere alla sottoscrizione della Convenzione assicurativa per responsabilità professionale in favore degli iscritti all'Albo dei farmacisti con ASSIMEDICI;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Con il presente atto ASSIMEDICI offre la possibilità di stipulare polizze assicurative, alle condizioni di favore riportate nella proposta allegata, per la garanzia di responsabilità professionale ai farmacisti regolarmente iscritti all'Albo professionale che la richiedano.

2. La presente Convenzione non vincola in alcun modo i farmacisti beneficiari, che non hanno l'obbligo di aderire alla polizza assicurativa di cui al comma 1 e che possono liberamente scegliere altre soluzioni assicurative presenti sul mercato.

Articolo 3 (Durata e decorrenza)

1. Il presente atto ha durata di 1 (un) anno decorrente dall'apposizione dell'ultima delle previste sottoscrizioni in calce allo stesso da parte dei contraenti.
2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo di cui al comma 1, richiamando nelle premesse la convenzione stessa.
3. Fino al termine di validità della convenzione, ASSIMEDICI può variare le condizioni indicate nella proposta di polizza assicurativa allegata alla presente Convenzione solo se più vantaggiose per i farmacisti beneficiari. Ogni aggiornamento migliorativo del listino prezzi e delle condizioni più vantaggiose offerte ai beneficiari deve essere comunicato tramite PEC alla Federazione, che si riserva, a sua volta, di valutare l'accoglimento delle stesse.

Articolo 4 (Obblighi)

1. ASSIMEDICI si impegna a proporre una polizza assicurativa, a condizioni vantaggiose, per tutti i farmacisti iscritti all'Albo che lo richiedano, volta a tutelare la loro attività professionale, in qualunque forma esercitata, ivi compresa l'attività libero professionale o in regime misto, svolta nei diversi contesti previsti dall'ordinamento giuridico vigente e, in particolare:

- nelle farmacie aperte al pubblico, pubbliche o private;
- nelle farmacie ospedaliere e nei servizi territoriali delle ASL;
- nel settore della ricerca o delle sperimentazioni cliniche;
- nell'ambito dell'industria farmaceutica;
- nelle parafarmacie;
- in regime di libera professione;
- in qualità di socio di società;
- nelle cooperative.

2. ASSIMEDICI si impegna a proporre due distinte polizze:

- una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave per il farmacista che presta la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017;
- una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa lieve e con colpa grave per il farmacista, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui alla legge n. 24/2017.

3. La polizza di Responsabilità Civile Professionale deve garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3 dell'avviso pubblico citato nelle premesse.

4. ASSIMEDICI dovrà mettere a disposizione dei farmacisti una piattaforma informatica dedicata con cui:

- ottenere le condizioni di assicurazione;
- ricevere tutta la documentazione precontrattuale;
- richiedere l'attivazione del singolo Certificato di Assicurazione;
- curare direttamente tutti gli ulteriori ed eventuali servizi aggiuntivi offerti, compresa la gestione di eventuali sinistri senza alcun intervento o interfaccia da parte della Federazione.

5. La Federazione si impegna ad attivare un'apposita sezione dedicata sul proprio sito istituzionale a cui i farmacisti potranno accedere liberamente per conoscere la proposta assicurativa di ASSIMEDICI.
6. La Federazione si impegna altresì a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito istituzionale ai fini di pubblicità informativa.
7. La Federazione si impegna, infine, a trasmettere la suddetta proposta a tutti gli Ordini territoriali per un'idonea divulgazione.

Articolo 5 (Responsabilità)

1. L'attivazione e la gestione delle singole adesioni dei farmacisti alla polizza contrattuale offerta da ASSIMEDICI non sono effettuate dalla Federazione, che resta del tutto estranea ai rapporti contrattuali tra ASSIMEDICI e assicurato e non comportano alcuna aspettativa o obbligo in capo alla stessa.
2. La Federazione è sollevata da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione delle condizioni di contratto, degli sconti e delle varie agevolazioni proposte da ASSIMEDICI ai farmacisti beneficiari.
3. La Federazione non è responsabile, nemmeno indirettamente, per i rapporti che si instaureranno tra ASSIMEDICI e i farmacisti beneficiari a seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, né dell'esecuzione dei relativi contratti e di ogni altro onere derivante.
4. ASSIMEDICI si impegna a non utilizzare il logo ed il nome della Federazione, per nessuna finalità, ivi incluse quelle commerciali o pubblicitarie.
5. Eventuali segnalazioni da parte degli Ordini territoriali o dei farmacisti beneficiari circa l'inosservanza delle condizioni proposte da parte di ASSIMEDICI comporteranno, laddove vengano effettivamente verificate e non tempestivamente sanate, la rimozione della pubblicazione di cui all'articolo 4 e l'esclusione di ASSIMEDICI da future proposte, nonché la revoca della convenzione stessa.

Articolo 6 (Oneri)

1. La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di natura economico-finanziaria in capo alla Federazione.

Articolo 7 (Referenti della Convenzione)

1. Il Referente della Federazione per la presente convenzione è la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco, Dirigente preposto alla Direzione Affari giuridici e Relazioni istituzionali della Federazione, contattabile ai seguenti recapiti: posta@fofi.it – Tel. 06/4450361.
2. Il Referente di ASSIMEDICI per la presente Convenzione è la Dott.ssa Serena Bocchi – Cell. 392.93.93.842 – E.mail: s.bocchi@assimedici.it.
3. I Referenti sono tenuti ad assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel presente atto.

Articolo 8 (Sospensione, recesso e revoca)

1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere o di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, laddove sia intervenuto un mutamento delle strategie politiche ed istituzionali della Federazione ovvero nei casi in cui la policy di ASSIMEDICI non sia più in linea con la missione istituzionale della Federazione medesima.

2. La dichiarazione di sospensione o di recesso dovrà essere notificata alla controparte, tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata A.R, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3. Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle Parti.
4. La Federazione può procedere a revocare la convenzione nel caso di cui all'articolo 5, comma 5.
5. La revoca, notificata alla controparte tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata A.R, ha effetto immediato e non comporta alcuna penale a carico della Federazione.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. La Federazione si riserva la possibilità di accettare proposte presentate da aziende dello stesso settore e relative a servizi analoghi a quelli già oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 (Riservatezza e trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all'applicazione delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

Articolo 11 (Foro competente)

1. Per ogni eventuale controversia scaturiente dall'applicazione e/o esecuzione della presente Convenzione, che le Parti non riescano a risolvere con un accordo bonario, sarà competente il Tribunale di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Data,

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
Il Direttore Generale
(Dr. Guido Carpani)

GUIDO CARPANI
22/12/2025 15:16:29 UTC+0100

ASSIMEDICI SRL
Attilio Steffano



Firmato digitalmente da:
Steffano Attilio Achille Ambrogio
Firmato il 22/12/2025 16:43
Seriale Certificato: 2338579
Valido dal 04/04/2023 al 04/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA